

Convegno di Studi

- Certezza del diritto e performance macroeconomica
- Fondamenti teorici e strategie di policy



Simmetria e Diritto

Qualità delle Regole e Sviluppo Economico

Massimo Rubino De Ritis

professore ordinario di diritto commerciale
Giurisprudenza S.U.N.

RISULTATI DEL
CONVEGNO
DEL 2015



Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis

Principi di SLOW & EASY LAW

- **1. Il “nome” della legge.** La legge deve avere una denominazione coerente con il suo contenuto
- **2. L’articolazione della legge.** Ogni legge va suddivisa in articoli che devono avere una rubrica coerente con il contenuto: diversamente vanno formati più articoli
- **3. Il principio di coerenza.** Ogni disposizione nuova deve superare un giudizio di coerenza con le altre disposizioni in vigore
- **4. La verifica delle norme vecchie.** Ogni nuovo testo di legge deve prevedere una chiara indicazione delle precedenti norme che sono abrogate
- **5. La raccolta delle leggi.** Le Leggi diverse che ineriscano ad una medesima fattispecie, quando superino almeno il numero di 5, devono essere oggetto di raccolta in un Testo Unico

Slow & Easy Law

- **6. Principio di chiarezza.** Il testo di ogni disposizione deve essere chiaro e comprensibile; nel caso contenga rinvii ad altre disposizioni, queste debbono essere indicate con precisione, evitando di non includerne alcune
- **7. La verifica degli effetti.** Di ogni nuova norma va esaminato l'effetto che essa avrebbe, da un punto di vista economico e sociale, dovendosi verificare se essa si presti a diverse interpretazioni o determini situazioni di incertezza
- **8. I quattro Codici.** Va salvaguardata la coerenza e completezza dei quattro Codici, demandando a Testi Unici la regolamentazione di altre specifiche fattispecie
- **9. Il rispetto delle regole della lingua italiana.** Una Commissione costituita anche di esperti di lingua italiana verifica la corretta applicazione delle regole della grammatica italiana prima che le disposizioni abbiano forza di legge
- **10. La manutenzione delle norme.** A distanza di tempo va verificato il raggiungimento degli obiettivi che la norma si prefigurava

Tramonto della motivazione o eclissi dell'argomentazione?

- Evoluzione di un titolo.....
- Dal teorema di incompletezza di Gödel all'enunciato di incompletezza del diritto
- Tramonto dell'argomentazione o eclissi della giustizia?

Scienze esatte: matematica e diritto

..... solo che i Giuristi rendono incompleto il secondo...

- *Teorema della Incompletezza Sintattica del Diritto*
- «Per quanto si possa immaginare di regolamentare le attività umane, resteranno sempre spazi vuoti nei quali l'interpretazione e l'analogia non riusciranno ad evitare l'incoerenza e la contraddizione» (MRdr)
- La matematica è semplicemente una componente naturale del modo di pensare dell'uomo (scienza cognitiva della matematica)

ANALISI MATEMATICA DEL DIRITTO

- Difficilmente il giurista, sulla base delle norme esistenti, sfrutta gli strumenti offerti dalla matematica, malgrado tale disciplina faccia largo uso alla logica e sviluppi le proprie conoscenze attraverso sistemi ipotetico-deduttivi che, a partire da definizioni rigorose e da assiomi (riguardanti proprietà degli oggetti definiti) raggiunge nuove certezze, per mezzo di dimostrazioni, attorno a proprietà meno intuitive degli oggetti stessi (espresse dai teoremi), non diversamente, cioè, da quanto fa il giurista partendo da una regola contenuta in una disposizione. Quest'ultima, infatti, è il risultato di un procedimento di astrazione, procedimento che più generalmente comporta l'isolamento di un elemento da tutti gli altri ai quali era connesso e lo si considera quale particolare oggetto di ricerca

Giuristi e Matematici

●○○○ TIM 16:17 75%
it.m.wikipedia.org



Ritratto di Gottfried Wilhelm von Leibniz conservato presso la Biblioteca regionale di Hannover.

Gottfried Wilhelm von Leibniz

(pronuncia tedesca [laɪpnɪts], latinizzato in **Leibnitius**, e talvolta italianizzato in **Leibnizio**; tedesco e francese desueto **Leibnitz**; Lipsia, 1° luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716) è stato un **matematico**, **filosofo**, **scienziato**, **logico**, **glottoteta**, **diplomatico**, **giurista**,

●○○○ TIM 16:10 77%
it.m.wikipedia.org




Ritratto di Pierre de Fermat

Pierre de Fermat (**Beaumont-de-Lomagne**, 17 agosto 1601^[1] – Castres, 12 gennaio 1665) è stato un **matematico** e **magistrato** francese.

Fu tra i principali matematici della prima metà del **XVII secolo** e dette importanti contributi allo sviluppo della **matematica** moderna:

●○○○ TIM 16:23 72%
it.m.wikipedia.org




Arthur Cayley

Arthur Cayley (**Richmond upon Thames**, 16 agosto 1821 – Cambridge, 26 gennaio 1895) è stato un **matematico** **inglese**, che diede un forte contributo alla crescita della matematica pura nel mondo anglosassone.

I «colori» della Motivazione

coerenza = non contraddittoria

completezza = non insufficiente



Emanazione di sentenza come problema di decisione

Il problema della teoria
Il problema delle prove



Insufficienze Qualitative
Disaccordi Numerici

L'appellabilità della
decisione



Verificabilità dei
fatti e del diritto

La legge è uguale per tutti ma le sentenze non sono tutte uguali

- Art. 24 Cost.
- Art. 111 Cost.
- Art. 132 n. 4 c.p.c. (**con**cisa esposizione svolgimento del processo e «ragioni» (motivi) di fatto e diritto)
- Art.118 disp. Att. : SUCCINTA (prima succinta era l'ordinanza)
- Art. 276 c.p.c. : il collegio decide GRADATAMENTE questioni pregiudiziali e poi quelle di merito
- Art. 281 sexies c.p.c. (sentenza al termine di udienza): concisa esposizione
- Art. 429 c.p.c. (diritto del lavoro)

La verifica (art. 360 n. 5 c.p.c.)

- per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio
- 2006 : per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
- 2012 : per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Eclissi di Argomentazione

LA MOTIVAZIONE A RICHIESTA



TRAMONTO DELLA
MOTIVAZIONE?

Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis

Analisi Clinica della Motivazione

I Paradossi

- Il paradosso del Norma Nuova (non correlazione tra dato normativo e ragionamento)
- Il paradosso del Nesso (non correlazione tra dato di fatto e ragionamento)
- Il paradosso della Prova (la prova è ammessa se il documento è perso ma non posso provare che si è perso)

PRIMO CASO

La norma nuova
e il
provvedimento
di rigetto
dell'istanza di
liquidazione.
Il Giudice
applica la
decadenza
introdotta
successivamente

Il Giudice [redacted] della [redacted] ile
di [redacted] [redacted], letta l'istanza di
liquidazione chiesta [redacted] no
[redacted] in merito al procedimento rg. n.
[redacted]2 definito con sentenza n. [redacted]5
depositata il 15.6.15, osserva che il giudice,
una volta definito il giudizio e regolato con
sentenza l'onere delle spese processuali, non
ha più il potere di provvedere alla
liquidazione dei compensi in favore del
consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che
il relativo provvedimento, eventualmente reso,
risulta abnorme (Cass. civile, sez. lav.,
31/12/2009, n. 28299 - Cassazione civile, sez.
II, 22/07/2003, n. 11418).

A maggior ragione, e per effetto dell'art. 83
comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002 (introdotto
dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il
decreto di pagamento (pronunciato con atto
separato e distinto dalla sentenza) deve
intervenire contemporaneamente alla pronuncia
del provvedimento definitivo del giudizio, a
seguito di rituale istanza del difensore.
Ed infatti "per effetto della nuova disciplina,
il decreto di pagamento (pronunciato con atto
separato e distinto dalla sentenza: v.Cass.
Civ. 7504 del 2011) deve intervenire
contemporaneamente alla pronuncia del
provvedimento definitivo del giudizio, a
seguito di rituale istanza del difensore" (art.

83 d.P.R. 115 del 2002), vincolando il giudice
al principio della domanda. Ne consegue che con
il provvedimento che chiude il giudizio davanti
a sé, il giudice si spoglia della potestas
decidendi e non può più provvedere alla
liquidazione, avendo perso il relativo potere.
In sostanza, in mancanza di un'espressa
istanza, il magistrato non potrà liquidare
d'ufficio i compensi che spettano agli avvocati
delle parti ammesse al patrocinio a spese dello
Stato. Anzi, l'eventuale provvedimento
giudiziale di liquidazione del compenso
erariale è, per la giurisprudenza prevalente,
illegale o comunque abnorme (TRIBUNALE MILANO
SEZIONE IX CIVILE, Decreto 22 marzo 2016).
Nel caso in esame, il richiedente ha depositato
l'istanza per la liquidazione del gratuito
patrocinio a spese dello Stato, in data
11.10.16.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta.
di [redacted] [redacted]

IL PARADOSSO
DELLA
IMPOSSIBILITA'
DI RISPETTO
DELLA NORMA

Prof. Avv.
Massimo Rubino De Ritis

SECONDO CASO

infatti, il CTU si limita a precisare che “ se l’ancoraggio fosse avvenuto sia prossimalmente o anche distalmente, gli esiti dell’intervento potevano essere migliori”: non vi è chi non veda, dunque, come siffatta conclusione è ben lontana dall’integrare il requisito imponente la sussistenza di un nesso di causalità, tra condotta ed evento, fondato sulla regola del “ più probabile che non”.

Con specifico riguardo, infatti, all’ipotesi di colpa medica per omissione, deve precisarsi che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto **serie ed apprezzabili possibilità** di evitare il danno verificatosi (v. Cass. n. 10743 del 11.5.2009): alcuna prova in tal senso emerge dagli atti di causa e, precipuamente, dalla lettura della CTU medico-legale, per cui, pur riconoscendosi l’esistenza di un danno, difetta la prova della sua derivazione eziologica, di tal che la domanda originaria va rigettata.

IL PARADOSSO LESSICALE

Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis

S
E
N
T
E
N
Z
A

NG CA 3, Serial# 71h321Rdhrv4F3e92d179nnA-E-7en7L7

CTU

- a) La metodica chirurgica è stata quella comunemente usata comprensiva del tipo del mezzo di sintesi.
 - b) La scelta del calibro del mezzo di sintesi e la successiva indicazione riabilitativa precoce è stata errata.
 - c) Dalla documentazione clinica non si evidenziano sopravvenute difficoltà nella esecuzione del trattamento chirurgico. In alternativa alla assenza di un chiodo di Kuntcher di calibro adeguato, in corso di intervento chirurgico, si sarebbe potuto optare per altra fissazione: ex abrupto placca neutra o se possibile a compressione con viti, associata a cerchiaggi metallici
4. Danno (nesso causale)
- a) Certamente sono residui postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento normalmente praticato
 - b) Vi è uno stretto collegamento tra l'operato del sanitario operatore e i postumi. Il tutto collegato alla scelta del mezzo di sintesi, al suo fissaggio e ad una troppo precoce indicazione al trattamento riabilitativo.
5. Danno conseguenza
- a) Dall'esame anamnestico non si evidenziano precedenti morbosi che possano aver influenzato la guarigione della lesione.
 - b) Dall'esame della documentazione clinica, in virtù del primo intervento e dei successivi due interventi di correzione è possibile individuare la presenza di una invalidità temporanea totale di 150 gg. ed una invalidità temporanea parziale al 50 % di 90 gg.

TERZO CASO

Paradosso della perdita del documento E impossibilità di dimostrazione

Orbene, tali assunti sono infondati e non possono essere condivisi non potendosi affermare che la parte istante abbia smarrito il documento dedotto senza sua colpa. Ed invero, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine all'esistenza del documento in questione, deve osservarsi che la parte istante non è stata neanche in grado di individuare l'occasione in cui avrebbe perso lo stesso, avendo affermato che "presumibilmente" in una delle occasioni in cui l'~~Alto~~ si sarebbe introdotto in casa, ossia "con ogni probabilità" nel corso dell'episodio di cui si è detto, il convenuto avrebbe sottratto il documento. Ciò comporta che ~~Vendita~~, in ogni caso, non avrebbe custodito diligentemente il contratto in questione, non essendo stata in grado di indicare ove tale documento sarebbe stato riposto e da quale data lo stesso non sarebbe stato più reperibile.

Peraltro, la giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che, in tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso (cfr. Cassazione civile, sez. II, 17/11/2011, n. 24100).

Ne deriva che non potendosi affermare che la stessa abbia smarrito il documento invocato senza sua colpa, correttamente non è stata ammessa la prova testimoniale in ordine al contenuto del documento stesso.


LA PROVA
RIGUARDAVA
LA CUSTODIA
DI UN
DOCUMENTO
E LA SUA
PERDITA

...migliaia di 1.50% ciascuno>>:

4) <<la Sig.ra ~~Venero~~ ed il Sig. ~~Alviani~~ hanno sempre custodito presso la loro abitazione in ~~Soranto-Viale P. Rota n. 2~~, insieme a tutti i documenti di famiglia, tale scrittura privata con cui i coniugi ~~Venero-Alviani~~ avevano concordato la loro comproprietà degli immobili acquistati con il contestuale Atto di compravendita del 10 ~~luglio 2007~~>>;

5) <<negli anni ~~2010-2011~~, a seguito della rottura del rapporto coniugale tra la Sig.ra ~~Assunta Venero~~ ed il Sig. ~~Antonio Alviani~~, quest'ultimo ha posto in essere numerosi episodi di violenza nei confronti della moglie ~~Assunta Venero~~ e, in particolare, il giorno 31 marzo ~~2011~~ il Sig. ~~Antonio Alviani~~ si è introdotto nell'abitazione coniugale, nella quale già da diverso tempo lo stesso ~~Alviani~~ non abitava più, ed ha riversato per terra il contenuto di tutti i cassetti della libreria contenenti i documenti di famiglia>>;

Il Diritto Tipografico



Anche nel Diritto esiste
un problema di Iota

Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis

●●○○ TIM 20:24 36%

it.m.wikipedia.org

Cerca all'interno di Wikipedia

0,999...

Numero reale uguale all'unità

⌘A ☆ ✎

Rappresentazione artistica dell'uguaglianza tra 0,999... e 1

In [matematica](#), la [notazione decimale periodica](#) **0,999...**, scritta anche: $0,\bar{9}$ oppure $0,\dot{9}$ oppure $0,(9)$, denota il [numero reale](#) 1.

In altre parole, le [notazioni](#) "0,999..." e "1" rappresentano lo stesso [numero](#)

< > ⬆️ 📖 📄

Il Ragionamento per Assurdo e la Geometria Euclidea

- Il ragionamento per assurdo incomincia con il supporre vera una proposizione A per dimostrare che le sue conseguenze sono contraddittorie con quanto si è ammesso
- (la argomentazione quasi-logica per mezzo del ridicolo consisterà nell'ammettere momentaneamente una tesi opposta a quella che si vuole difendere, nello sviluppare le sue conseguenze, nel dimostrare la loro incompatibilità con quanto normalmente di crede)
- L'Ironia: la sentenza non è mai ironica

La Responsabilità degli Amministratori di S.p.A. ex art. 2394 c.c.

- $R = f(C)$
- $C_1 = \text{estinto}$
- $QR = C_2 + C_3$



La Responsabilità dell'Avvocato

- La mancata opposizione a decreto ingiuntivo
- Valutazione prognostica: insieme dei fatti probabili o insieme dei fatti possibili?

PROBABILE : esiste un documento che dimostra il contrario e quindi vinco la causa

- La probabilità di un evento $p(E)$ è sempre un numero compreso fra 0 e 1:
 $0 \leq p(E) \leq 1$
- Un evento che ha probabilità 0 è detto **evento impossibile**.
- Un evento che ha probabilità 1 è detto **evento certo**.

La Responsabilità dell'Ingegnere

- Responsabilità del nuovo direttore dei lavori
- La dissociazione tra responsabilità e attività di direzione e controllo




Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis



MA NON E'UNA
ECLISSI..




SOLO
NUVOLOSO!

E allora
speriamo
che ritorni
la luce !!!!



Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis

BIBLIOGRAFIA



Prof. Avv. Massimo Rubino De Ritis